



TRIBUNALE DI MESSINA.

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3684 - 1/2021 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED] C.F.: [REDACTED] ricorrente, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo La Cava

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro in carica, e per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, C.F.: 80018500829** in persona del Direttore pro tempore resistente, rappresentati e difesi dalla Dott.ssa Stefania Selvaggi

E nei confronti

Dei Dirigenti Scolastici collocati ed immessi in ruolo nella Regione Sicilia l'A.S. 2021-22 e comunque nella Provincia di Messina, collocati ed immessi in ruolo nell'a.s. 2021/2022;

OSSERVA

Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 1.9.2021, parte ricorrente avanzava contestuale istanza cautelare esponendo di aver partecipato, risultandone vincitrice, al concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017-G.U. 24.11.2017 n. 90, collocandosi al posto 2786 della relativa graduatoria generale approvata con decreto n. AOODPIT1205 del 01.08.2019, poi rettificata con D.D. 1229 del 07.08.2019. Esponeva di avere espresso, per l'assegnazione ai ruoli regionali, come prima preferenza, la regione Sicilia nel cui circondario territoriale risiede la di lei madre disabile [REDACTED]. Esponeva che in data 10.08.2021 formulava espressa istanza volta al riconoscimento della precedenza per assistere la [REDACTED] disabile ex

disposizioni entrambe di rango primario che devono essere coordinate l'una con l'altra.

Il coordinamento viene effettuato nell'ambito della scuola dall' art. 601 c.1 e 2 del D.Lgs. 297/1994, secondo il quale *“gli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico... Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Si deve quindi concludere che l'art. 33 c. 5 della L. 104/92 è pienamente applicabile nel caso di specie ed integra una disposizione di legge imperativa che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso, trattandosi di norma che è espressione dello Stato sociale in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili, ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie *“resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap”* (Cort. Cost. 213/2016)

A fronte di tale impianto normativo deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa la clausola del bando di concorso di cui all'art. 15 che prevede che *“i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascuna USR.3... Nell'assegnazione della sede di servizio, il complesso USR si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33 c. 5, 6 e 7 della L.104/1992”*.

Inoltre non risulta, altresì, rilevante il carattere nazionale della graduatoria in esame che, contrariamente, avvalorava l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'articolo 33 legge 104/92 prima dell'individuazione della Regione di destinazione.

Infatti il diritto di precedenza deve essere riconosciuto in relazione ad entrambe le fasi. La precedenza nella scelta conferita sia in sede di assegnazione del ruolo regionale sia in sede di assegnazione della sede all'interno di tale ambito, non implica una duplicazione di benefici, in quanto il diritto vantato è sempre il medesimo, per tutelare il quale è necessario assicurare la scelta con precedenza in entrambe le fasi distinte con cui l'amministrazione ha assegnato le sedi vacanti e disponibili, ossia assegnazione dell'ambito regionale e assegnazione all'interno di esso della singola sede di destinazione.” (Corte d'Appello Ancora n. 47/2021).

Nel caso in esame la circostanza che l'amministrazione ha assegnato nella Regione Sicilia un numero di sedi pari a 19 unità, di cui uno presso la provincia di Messina, permette di evidenziare la sussistenza di posti disponibili.

Inoltre non risulta che il posto della provincia di Messina sia stato assegnato a persona munita di precedenza.

Infine la documentazione in atti (verbale Commissione medica INPS relativo a [redacted], certificato storico di famiglia e dichiarazioni sostitutive: [redacted] [redacted]) permette di ritenere che la ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 l. 104/1992.

Deve pertanto ritenersi sussistente nel caso in esame il *fumus boni iuris*.

Oltre al *fumus* sussiste nel caso in esame anche il *periculum in mora* rilevandosi che la notevole distanza che separa l'attuale sede di servizio della ricorrente (Regione Lombardia) dalla Regione Sicilia nel cui circondario territoriale risiede la madre, incida in misura apprezzabile sull'effettività e sulla continuità dell'assistenza prestata al portatore di handicap, impedendo alla ricorrente di prendersi cura della madre.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso può essere accolto.

La liquidazione delle spese viene rimessa alla fase di merito.

P.Q.M

- Accoglie il ricorso e o dichiara il diritto della ricorrente a fruire della precedenza ex articolo 33, 21 L. 104/92 nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali;
- Ordina all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza, presso una delle sedi disponibili del ruolo regionale della Sicilia, provincia di Messina;
- Spese al merito.

Messina 22.11.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino